Conto corrente con la posta Anno 88° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 4 luglio 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 marzo 1947, n. 558.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio governativo di Bassano del Grappa ad accettare una donazione.

N. 558. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il preside del Liceo ginnasio governativo di Bassano del Grappa, quale presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 30.000 nominali, fatta dal sig. Carlo Eger per la istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome di Cesare Eger.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 marzo 1947, n. 559.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola elementare di Lagonegro (Potenza).

N. 559. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 marzo 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola elementare di Lagonegro (Potenza), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 marzo 1947, n. 560.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola elementare di Cossato (Vercelli).

N. 560. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 marzo 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola elementare di Cossato (Vercelli), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 marzo 1947, n. 561.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola elementare di Varallo (Vercelli).

N. 561. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 marzo 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola elementare di Varallo (Vercelli), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 aprile 1947, n. 562.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola elementare di Recanati (Ancona).

N. 562. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 aprile 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola elementare di Recanati (Ancona), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 aprile 1947.

Composizione, per l'anno 1947, del Collegio arbitrale di primo grado, con sede in Reggio Calabria, per le vertenze relative alle indennità di espropriazione in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 6 aprile 1913, n. 512;

Visto il decreto 21 febbraio 1947 del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Visto il decreto in data 25 marzo 1947 del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Vista la deliberazione 28 settembre 1946 dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria;

Vista la deliberazione in data 19 novembre 1946 dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;

Decreta:

Il Collegio arbitrale di primo grado sedente in Reggio Calabria a termini degli articoli 164 e 165 del sopracitato testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 per la determinazione delle indennità di espropriazione è composto per l'anno 1947 dei signori:

Viola dott. Giovanni, presidente del Tribunale di Reggio Calabria, presidente effettivo;

Franconeri dott. Nicodemo, presidente di sezione del Tribunale di Reggio Calabria, presidente supplente;

Calogero ing. Antonino, ingegnere principale dell'ufficio del Genio civile di Messina, arbitro ordinario;

Cacopardo ing. Saverio, ingegnere principale dell'ufficio del Genio civile di Messina, arbitro supplente;

Moschella ing. Vittorio, arbitro ordinario e Frisina ing. Tiberio, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria;

Procopio ing. Luigi, arbitro ordinario e Natì ingegnere Saverio, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1947

DE NICOLA

SERENI — SCELBA — GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1947
Registro LL. PP. n. 11, *foglio n.* 134. — SALVATORI

(2881)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 maggio 1947.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 19 settembre 1935, numero 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante la classificazione del naviglio;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motobilancella « San Michele », di stazza lorda tonn. 3,20, iscritta al n. 537 delle matricole del Registro galleggianti del Circondario marittimo di La Maddalena: dalle ore 0 del 7 giugno 1943.

Motobilancella « S. Pietro », di stazza lorda tonnellate 4,98, iscritta al n. 415 dei Registri consolari di Biserta: dalle ore 0 del 20 gennaio 1943.

Motobilancella « Salvatore », di stazza lorda tonnellate 9, iscritta al n. 71 delle matricole del Registro galleggianti del Circondario marittimo di La Maddalena: dalle ore 12 del 25 luglio 1943.

Motobilancella « Arturo », di stazza lorda tonnellate 11,46, iscritta al n. 232 delle matricole del Registro galleggianti del Circondario marittimo di Sestri Levante: dalle ore 8 del 16 agosto 1943.

Motobarca « S. Antonio di Padova », di stazza lorda tonn. 2, iscritta al n. 301, dei Registri consolari di Biserta: dalle ore 0 del 1° febbraio 1943.

Rimorchiatore « Da Da » di stazza lorda tonnellate 23,56, iscritto al n. 561 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 8 del 6 settembre 1945.

Motoveliero « Maestrale », di stazza lorda tonnellate 88,24, iscritto al n. 129, delle matricole del Compartimento marittimo di Trieste: dalle ore 8 del 16 giugno 1943.

Motopeschereccio « Ermelinda », di stazza lorda tonn. 22,39, iscritto al n. 1215 delle matricole del Compartimento marittimo di Torre del Greco: dalle ore 9 del 20 maggio 1943.

Motopeschereccio « Giuseppe Garibaldi », di stazza lorda tonn. 16,92, iscritto al n. 855 delle matricole del Compartimento marittimo di Bari: dalle ore 18 del 2 agosto 1943.

Motopeschereccio « Nuovo S. Vito », di stazza lorda tonn. 14,84, iscritto al n. 805 delle matricole del Compartimento marittimo di Bari: dalle ore 11,30 del 2 agosto 1943.

Motopeschereccio « I due Piccoli Fratelli », di stazza lorda tonn. 8,97, iscritto al n. 921 delle matricole del Compartimento marittimo di Molfetta: dalle ore 10 del 31 luglio 1943.

Motopeschereccio « Fedeli Compagni », di stazza lorda tonn. 18,54, iscritto al n. 820 delle matricole del Compartimento marittimo di Bari: dalle ore 10,30 del 2 agosto 1943.

Bragozzo « Libero », di stazza lorda tonn. 12,88, iscritto al n. 1717 delle matricole del Registro galleggianti del Circondario marittimo di Chioggia: dalle ore 16 del 16 marzo 1943.

Motoveliero « Giorgio », di stazza lorda tonn. 37,88, iscritto al n. 72 delle matricole del Compartimento marittimo di Trieste: dalle ore 8 del 29 agosto 1942.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1947

DE NICOLA

GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1947
Registro n. 11 Marina, foglio n. 390

(2940)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1947.

Elevazione dell'indennità di carovita ai dipendenti statali con sede di servizio in alcuni Comuni delle provincie di Genova, Milano, Napoli e Torino.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, numero 488, recante modificazioni alle disposizioni vigenti per la liquidazione dell'indennità di carovita e per la concesssione dell'indennità ai dipendenti statali residenti nei Comuni distrutti o gravemente danneggiati per eventi bellici;

Riconosciuto che nei comuni di Sori e Bogliasco prossimi al comune di Genova; di Pero, Novate Milanese, Bresso, Senago, Garbagnate Milanese, Cesate, Bollate, Cinisello Balsamo, Limbiate, Cesano Maderno, Settimo Milanese, Brugherio, Villasanta, Cornaredo, Binasco, Varedo, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Zibbido San Giacomo, San Giuliano Milanese, Buccinasco, Legnano prossimi al comune di Milano; di Afragola, Ottaviano e Santa Anastasia prossimi al comune di Napoli; di Moncalieri, Rivoli, Chieri, Carignano, Grugliasco, Collegno e Venaria prossimi al comune di Torino, il costo dell'alimentazione è particolarmente elevato;

e che detti Comuni collegati con i rispettivi capoluoghi di provincia da intensi e frequenti mezzi di comunicazione formano con il proprio capoluogo un unico centro economico;

e che pertanto si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488;

Sentito il Ministro per l'interno;

Decreta:

Per i personali con sede di servizio nei Comuni sotto elencati, l'aliquota dell'indennità di carovita prevista dall'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488 è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 1946, nella misura a fianco di ognuno di essi indicata:

Sori (Genova)	105 %
Bogliasco (Genova)	105 %
Pero (Milano)	120 %
Novate Milanese (Milano)	120 %
Bresso (Milano)	120 %
Senago (Milano)	120 %
Garbagnate Milanese (Milano)	120 %
Cesate (Milano)	120 %
Bollate (Milano)	120 %
Cinisello Balsamo (Milano)	120 %
Limbiate (Milano)	120 %
Cesano Maderno (Milano)	120 %
Settimo Milanese (Milano)	120 %
Brugherio (Milano)	120 %
Villasanta (Milano)	120 %
Cornaredo (Milano)	120 %
Binasco (Milano)	120 %
Varedo (Milano)	120 %
Cusano Milanino (Milano)	120 %
Paderno Dugnano (Milano)	120 %
Zibbido San Giacomo (Milano)	120 %
San Giuliano Milanese (Milano)	120 %
Buccinasco (Milano)	120 %
Legnano (Milano)	120 %
Afragola (Napoli)	120 %
Ottaviano (Napoli)	120 %
Sant'Anastasia (Napoli)	120 %
Moncalieri (Torino)	110 %
Rivoli (Torino)	110 %
Chieri (Torino)	110 %
Carignano (Torino)	110 %
Grugliasco (Torino)	110 %
Collegno (Torino)	110 %
Venaria (Torino)	110 %

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1947
Registro Tesoro n. 5, foglio n. 182

(2886)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1947.

Assegnazione di segretari a Consorzi di comuni di nuova costituzione.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i propri decreti 1° ottobre 1942 e 9 febbraio 1943, relativi all'assegnazione ai Comuni e ai Consorzi di comuni dei segretari dal grado 1° all'8° incluso;

Considerato che, con successivi provvedimenti prefettizi, sono stati costituiti i sottoelencati Consorzi di comuni per il servizio di segreteria;

Visti gli articoli 1 sub 176 e 2 della legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

E' approvato il seguente elenco di Consorzi di comuni, ai quali sono assegnati segretari dei gradi 4°, 5°, 6° e 7°:

N. d'ordine	Consorzi di comuni	Provincie	Popolazione residente al 31-12-41
	Grado 4° — Segretario capo di 2ª classe.		
1	San Cipriano Picentino - Castiglione dei Genovesi	Salerno	10.820
	Grado 5° — Segretario capo di 3ª classe.		
1	Staffolo - San Paolo di Jesi	Ancona	6.423
2	Lunamatrona - Siddi	Cagliari	4.441
3	Mongrando - Camburzano	Vercelli	6.047
	Grado 6° — Segretario di 1ª classe.		
1	Pontida - Caprino Bergamasco	Bergamo	4.63
2	Ales - Pau	Cagliari	3.690
3	Rovegno - Gorreto	Genova	2.225
4	Valbrevenna - Casella	Id.	2.804
5	Pigna - Castelvittorio	Imperia	3.546
6	Bogogno - Cressa	Novara	2.897
7	Bortigali - Birori	Nuoro	3.195
8	Galtelli - Onifai	Id.	2.313
9	Irgoli - Loculi	Id.	1.852
10	Scano di Montiferro - Sagama	Id.	3.477
11	Suno - Tinnura Efflussio	Id.	2.175
12	Villanterio - Copiano	Pavia	3.863
13	Borgofranco d'Ivrea - Andrate	Torino	4.173
14	Fornovo Canavese - Pratiglione	Id.	4.087
15	Posina - Laghi	Vicenza	2.814
	Grado 7° — Segretario di 2ª classe.		
1	Molino de' Torti - Alzano Scrivia	Alessandria	1.370
2	Lotzorai - Girasole	Nuoro	1.137
3	Dualchi - Noragugume	Id.	1.560

Roma, addì 20 maggio 1947

p. *Il Ministro*: Cossu

(2007)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1947.

Approvazione del ruolo di anzianità dei segretari provinciali, secondo la situazione al 1° gennaio 1947.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 2 ottobre 1943, con il quale è approvato il primo ruolo dei segretari provinciali;

Visto l'art. 1 sub 179 della legge 27 giugno 1942, numero 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

E' approvato il seguente ruolo di anzianità dei segretari provinciali, secondo la situazione al 1° gennaio 1947:

Posizione di anzianità	Cognome e nome	Data di nascita	Data di decorrenza della nomina nel grado
	Grado 1° — Segretario generale di 1ª classe.		
1	Moscato prof. avv. Giuseppe	31- 8-1874	25-11-1910
2	Zilli dott. Nicolò	20- 9-1877	1- 9-1924
3	Rinaldi dott. Michele	6-12-1883	20-10-1924
4	Palaia avv. Giorgio	27- 9-1882	18- 7-1925
5	Giancarlo dott. Franc. Saverio	23-10-1881	1- 4-1926
6	Bolondi dott. Luigi	14- 9-1882	18- 8-1926
7	Costa avv. Giov. Andrea	30- 7-1893	18- 8-1926
8	Tedeschi dott. Dino	23-12-1890	22- 9-1926
9	Pratelli dott. Dante	6- 1-1888	10-10-1926
10	Pancino dott. Giuseppe	2- 6-1888	29- 9-1927
11	Pellegrini avv. Umberto	4- 2-1884	1-11-1927
12	Imbriaco avv. Giov. Lorenzo	8-11-1886	24- 2-1928
13	Baccaro dott. Antonio	20-10-1896	1- 4-1928
14	Pellegrini dott. Mario	25- 8-1895	23- 6-1929
15	Ghedini dott. Guido	1- 6-1884	30- 7-1929
16	Zanon dott. Luigi	15- 3-1888	7- 8-1930
17	Santandrea dott. Pietro	10- 6-1886	11- 1-1931
18	Casale dott. Luigi	2-11-1884	1- 5-1933
19	Tafuri dott. Leonardo	8- 9-1884	1- 1-1935
20	Solmi dott. Giorgio	30- 3-1887	27- 2-1936
21	Curto dott. Francesco	20- 9-1891	1- 5-1937
22	Besini dott. Carlo	9- 7-1887	1- 9-1938
23	Meli dott. Ferdinando	21- 9-1883	1-11-1938
24	Negroni dott. Mario	10-12-1884	1- 3-1939
25	Pelaggi dott. Antonio	15-10-1898	30-10-1939
26	Sforza dott. Enrico	27- 3-1908	1- 9-1940
27	Vecchi dott. Santorre	1- 8-1893	1- 5-1941
28	Santarlasci dott. Carlo	1-10-1884	23-11-1944
29	Valdrè avv. Alfredo	26-11-1872	5- 2-1946
30	Domenici avv. Fabio	28- 6-1880	5- 2-1946
31	Pedrola dott. Mario	14- 8-1887	5- 2-1946
32	Landini dott. Giuseppe	20- 1-1882	5- 2-1946
33	De Blasio dott. Francesco	2-11-1891	1- 1-1947
34	Abbatangelo dott. Ottone	2- 1-1886	1- 1-1947
	Grado 2° — Segretario generale di 2ª classe.		
1	Barboni dott. Ferdinando	11- 2-1875	16- 3-1911
2	Quadri avv. Alessandro	8-12-1883	27- 4-1914
3	Berra avv. Ludovico	14-10-1883	1- 1-1921
4	Mirabile avv. Alessandro	20- 4-1880	1- 9-1922
5	Gentile dott. Antonino	2- 1-1882	29- 3-1924
6	Ciancarelli dott. Giacinto	8- 9-1889	1- 2-1927
7	Gonfiantini dott. Cesare	29-11-1887	1- 7-1927
8	Giorgiutti dott. Ugo	11- 3-1887	1-10-1927
9	Mastropaolo dott. Michele	9-10-1881	20- 6-1928
10	Sperber dott. Oscarre	8- 8-1896	3- 6-1929
11	Novello dott. Giuseppe	3- 4-1885	19- 6-1929
12	Melani dott. Renato	7- 1-1893	1- 9-1929
13	Pozzi dott. Giuseppe	29- 8-1888	1-11-1929
14	Brienza dott. Eugenio	16- 2-1888	25- 7-1930
15	Casnati avv. Amilcare	28-12-1884	15- 1-1931
16	Pasotti avv. Vittorio	20- 8-1887	1- 4-1931
17	Rasi dott. Giovanni	15- 9-1882	9-11-1931
18	Assennato dott. Giacomo	22- 2-1887	1-10-1932

Posizione di anzianità	COGNOME E NOME	Data di nascita	Data di decorrenza della nomina nel grado
19	Ferretti dott. Silvio	17- 9-1881	1- 2-1933
20	Tudisco dott. Michele . . .	3- 6-1907	1- 9-1934
21	Molinardi dott. Antonio . .	24- 5-1894	14-10-1934
22	Cacciandra dott. Giovanni .	7- 6-1888	1- 1-1937
23	D'Alonzo avv. Luigi	17- 2-1888	17- 6-1937
24	Frosina dott. Salvatore . .	2-12-1898	20- 3-1938
25	Leotti dott. Amelio	22- 2-1907	1-11-1938
26	Spina dott. Salvatore	23- 8-1883	2- 8-1939
27	Camassa dott. Giuseppe . .	28- 7-1901	18- 9-1942
28	Galeno dott. Claudio . . .	27-12-1897	22-12-1945
29	Cheli dott. Ugo	8- 3-1891	5- 2-1946
30	Fici dott. Paolo	7- 3-1887	1- 6-1946
31	Cucco dott. Francesco . . .	6- 5-1896	1- 1-1947
32	Palladino dott Saverio . .	25- 7-1902	1- 1-1947
	GRADO 3° — *Segretario capo di 1ª classe.*		
1	Dal Fabbro dott. Francesco .	17- 1-1881	1- 7-1912
2	Torresi dott. Blando . . .	13-12-1877	7- 6-1921
3	Bosi dott. Mario	25- 8-1890	14- 7-1927
4	Valli rag. Antonio	17- 1-1898	1-12-1927
5	Micciché rag. Pietro	18- 8-1888	25- 2-1928
6	Crescimanno dott. Filippo .	3- 6-1893	20- 5-1928
7	Vascotto dott. Paolo	7- 6-1892	1- 7-1931
8	Buccheri avv. Bruno	9- 4-1897	25- 2-1933
9	Macchia dott. Pantaleo . .	15- 4-1907	5- 9-1933
10	Bertuzzi dott. Ezio	8- 5-1888	1- 7-1935
11	Grion dott. Luigi	16- 1-1896	11- 2-1937
12	Bisogni Quinto	9- 5-1883	30- 3-1938
13	Sabatini prof. dott. Giuseppe	23- 7-1907	7- 7-1938
14	Cuttitta dott. Carmelo . . .	13- 7-1911	16-12-1938
15	Pesarini dott. Getulio . . .	14-12-1888	1- 8-1939
16	Finocchi dott. Tito	14- 1-1895	1- 4-1940
17	Lumini dott. Giovanni . . .	11-11-1882	11-10-1943
18	Guernieri dott. Angelo Maria	23- 2-1903	1- 6-1946
19	Cerioni dott. Marino	31-10-1897	1- 6-1946
	GRADO 4° — *Segretario capo di 2ª classe.*		
1	Brainovich avv. Bruno . . .	20-12-1894	1- 2-1928
2	Scarì rag. Diego	5- 3-1890	19-10-1930
3	Tabasso dott. Celestino . .	23- 8-1900	1- 1-1933
4	Ingrao dott. Francesco Renato	21- 4-1883	9-10-1935
5	Fiorentù dott. Giovanni . .	9-12-1887	10-10-1935

Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, i segretari provinciali possono ricorrere a sensi dell'art. 1 sub 179 della legge 27 giugno 1942, n. 851, per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità.

Roma, addì 28 maggio 1947

p. *Il Ministro*: Cossu

(2896)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1947.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia (Roma).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Civitavecchia, approvato con decreto del Capo del Governo in data 10 luglio 1939;

Viste le proposte di modificazioni dello statuto deliberate dal Consiglio di amministrazione della Cassa predetta nelle sedute del 10 ottobre, 7 novembre 1946 e 20 marzo 1947;

Decreta:

Gli articoli 6 (1° e 6° comma), 15, 18, 23, 25 (5° e 6° comma), 31, 38, 52, 53 (lettere *f* e *g*), 55 dello statuto della Cassa di risparmio di Civitavecchia, ente morale con sede in Civitavecchia (Roma), sono sostituiti dai seguenti:

Art. 6 (1° e 6° comma):

comma 1° - Il numero dei soci non sarà maggiore di centoventi nè minore di sessanta;

comma 6° - Normalmente i soci dovranno avere residenza nel comune di Civitavecchia; però per non più di un terzo del numero complessivo potranno essere nominati fra le persone residenti in altri Comuni.

Art. 15. — La Cassa di risparmio è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto del presidente, del vice presidente e di cinque consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati dal Ministero delle finanze e del tesoro, di preferenza fra i soci della Cassa.

Gli altri consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.

Il segretario del Consiglio è di regola il direttore. In caso di sua assenza ed in casi particolari di incompatibilità si provvederà con la designazione, seduta per seduta, di uno dei consiglieri.

Il segretario cura la trasmissione degli inviti per le assemblee generali dei soci e per le adunanze del Consiglio di amministrazione e firma con il presidente i processi verbali delle une e delle altre.

Art. 18. — Ove la Cassa si trovi e si mantenga nelle condizioni volute dalla legge, al presidente o a chi ne fa le veci è consentita una medaglia di presenza per ogni giorno di sue funzioni ed altra medaglia, come ai singoli membri del Consiglio di amministrazione, per ogni seduta del Consiglio.

Anche le presenze alle sedute del Comitato — per i membri del Consiglio che ne fanno parte — importeranno una medaglia.

L'ammontare delle medaglie suddette viene fissato anno per anno dall'assemblea dei soci, nei limiti stabiliti dall'organo di vigilanza.

E' vietato il cumulo giornaliero delle medaglie di presenza.

Art. 23. — Il Comitato delibera:

a) sulle domande di operazioni cambiarie dirette o di sconto il cui eventuale accoglimento non porti la esposizione cambiaria diretta o indiretta dei richiedenti a superare la somma di L. 100.000;

b) sulle operazioni di anticipazioni su titoli, merci e valori, e sui riporti, entro il limite di L. 300.000;

c) sulle operazioni di credito agrario di esercizio non superiori a L. 300.000, semprechè l'esposizione complessiva agraria diretta del richiedente non vada ad oltrepassare tale cifra;

d) sulle operazioni di cessione stipendio secondo le norme di massima fissate dal Consiglio.

Art. 25 (comma 5° e 6°):

comma 5° - Il presidente sottoscrive con il segretario i verbali delle assemblee dei soci e delle adunanze del Consiglio di amministrazione; autentica con la sua firma i libretti che si consegnano ai depositanti; firma la corrispondenza, i certificati, le gire degli effetti e tutto ciò che viene rilasciato a nome della Cassa;

comma 6° - Per determinati atti e documenti la firma della Cassa può dal Consiglio di amministrazione essere delegata al direttore o a chi ne fa le veci, oppure, congiuntamente, a due funzionari della Cassa stessa e, per le filiali, anche al solo titolare della dipendenza.

Art. 31. — La Cassa può ricevere depositi:

a) a risparmio ordinario e a piccolo risparmio;

b) a piccolo risparmio speciale;

c) a risparmio vincolati a tempo;

d) contro buoni fruttiferi;

e) in conto corrente;

f) in conti correnti in corrispondenza.

Art. 38. — Trascorsi dieci anni senza che i libretti siano stati presentati per alcuna operazione di rimborso, di deposito o per l'annotazione degli interessi, i libretti medesimi diverranno infruttiferi e da tale data s'inizierà il corso della prescrizione ventennale.

Art. 52. — Il correntista può disporre della somma a suo credito mediante assegni.

Ad ogni depositante viene consegnato un libretto di credito autenticato con le firme del presidente e del direttore.

La misura massima della somma rimborsabile a vista, i termini di preavviso per i rimborsi di somme maggiori e le valute sono stabilite dalle « condizioni e norme per le operazioni ed i servizi di banca ».

Il Consiglio di amministrazione può peraltro autorizzare la Direzione a concedere, dietro richiesta del correntista o su presentazione dell'assegno di prelevamento, il rimborso anche immediato di somme superiori al limite stabilito, applicando la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

Gli assegni devono essere addebitati con valuta il giorno antecedente non festivo alla data di emissione, applicando inoltre la eventuale perdita di valuta in relazione all'ammontare del prelevamento.

Valgono anche per i depositi in conto corrente, in quanto non incompatibili con le disposizioni che precedono, le norme enunciate a proposito dei depositi a risparmio.

I conti correnti di corrispondenza sono regolati dalle norme di tasso e di valuta dettate dall'organo di vigilanza.

A fronte dei versamenti effettuati il correntista riceve una lettera di accreditamento. I prelevamenti possono essere effettuati mediante assegni ma il cliente può anche ordinare per iscritto giriconto e pagamenti vari a debito del conto a lui intestato.

Dell'effettuazione di tali operazioni gli verrà data notizia con lettera di addebitamento.

Art. 53 (lettere *f* e *g*):

f) in mutui chirografari a provincie, a comuni, a loro consorzi, a consorzi di diritto pubblico, ad enti morali e collettivi, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengono accettati dalla Cassa depositi e prestiti nonchè sulle imposte di consumo e sui proventi dell'acqua potabile;

g) in mutui a privati od a corpi morali, con garanzia di titoli — anche nominativi regolarmente ipotecati a favore della Cassa — emessi o garantiti dallo Stato (con scarto non inferiore al dieci per cento), o di cessione di crediti liquidi ed esigibili verso enti pubblici, o di polizze della Cassa depositi e prestiti, o di cessione di affitti.

Art. 55. — Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Eccezionalmente, è consentito di scontare cambiali ad una sola firma e di concedere aperture di credito in conto corrente a ditte o persone di notoria indiscussa solvibilità, con un limite massimo di L. 300.000 per ciascun nominativo e con un limite complessivo del 5 % delle attività amministrate.

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca, da titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 53, da pegno di cose mobili e da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso enti pubblici, risultante da atto regolarmente costituito e notificato all'Amministrazione debitrice.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi.

Per le cambiali non assistite da particolari garanzie potranno essere accordate rinnovazioni con decurtazioni non inferiori al decimo dell'ammontare originario e, eccezionalmente, senza decurtazione.

Le cambiali garantite da ipoteca, da titoli, da pegno e da cessione di crediti potranno, a giudizio della Cassa, essere rinnovate anche senza minorazione; però la loro durata massima non deve superare i cinque anni.

Per il limite del fido da concedersi ad uno stesso obbligato valgono le vigenti disposizioni di legge, salvo deroga da concedersi, caso per caso, dall'Istituto di emissione come previsto dall'art. 33 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di credito su pegno di 1ª categoria, pubblicato con decreto 25 aprile 1929, n. 967.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

Eccezionalmente potrà concedersi lo sconto di cambiali garantite ipotecariamente in grado non primo semprechè la somma della sovvenzione richiesta, unitamente al totale delle precedenti esposizioni, non ecceda le proporzioni volute per i mutui e conti correnti ipotecari.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(2834)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1947.

Determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali svolte per conto dei « Granai del popolo » per l'annata agraria 1947-1948.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto interministeriale 9 giugno 1946 relativo alla determinazione di una tariffa unica per il carico e scarico per i « Granai del popolo »;

Visti i decreti interministeriali 16 ottobre 1946 e 15 marzo 1947, con i quali vennero apportate delle modifiche al decreto interministeriale 9 giugno 1946 sopra citato;

Sentita la Federazione italiana dei Consorzi agrari, la Confederazione generale italiana del lavoro ed il Sindacato nazionale facchini;

Ritenuta la necessità di procedere alla determinazione di una tariffa per le operazioni di facchinaggio dei cereali svolte per conto dei « Granai del popolo » per l'annata agraria 1947-48;

Decreta:

Art. 1.

Sfera di applicazione del decreto.

Le tariffe per le operazioni di facchinaggio dei cereali svolte per conto dei « Granai del popolo » sono regolate dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Divisione in zone.

Il territorio nazionale viene diviso, agli effetti delle tariffe fissate nell'articolo seguente, in cinque zone, costituite nel seguente modo:

1ª *zona*: Aosta - Imperia - La Spezia - Bolzano Trento - Sondrio - Belluno - Udine - Padova - Treviso - Venezia - Verona - Vicenza - Arezzo - Lucca Pistoia - Siena - Ancona - Macerata - Ascoli Piceno - Terni - Latina - Rieti - Roma - Aquila - Chieti Teramo - Brindisi - Catanzaro - Reggio Calabria Cosenza - Agrigento - Messina - Ragusa - Siracusa Trapani - Nuoro - Massa Carrara - Torino.

2ª *zona*: Alessandria - Asti - Novara - Vercelli Savona - Bergamo - Como - Cremona - Mantova - Pavia - Varese - Gorizia - Parma - Piacenza - Ravenna Reggio Emilia - Grosseto - Livorno - Pisa - Pesaro Perugia - Frosinone - Campobasso - Pescara - Avellino - Benevento - Caserta - Salerno - Caltanissetta - Enna - Cagliari - Sassari.

3ª *zona*: Genova - Trieste - Brescia - Rovigo - Forlì - Firenze - Napoli - Palermo - Catania.

4ª *zona*: Cuneo - Milano - Bologna - Modena - Ferrara - Viterbo - Matera.

5° *zona*: Bari - Foggia - Taranto - Potenza - Lecce.

Art. 3.

Tariffe per le cinque zone.

Ai lavori di facchinaggio indicati dalle seguenti voci si applicano le seguenti tariffe riferite a quintali e distinta per ciascuna zona:

VOCI DI TARIFFA	I Zona L.	II Zona L.	III Zona L.	IV Zona L.	V Zona L.
a) *Entrata nei magazzini*:					
1) scarico da veicolo, pesatura, vuotatura o accatastamento	16 —	18,50	19,50	19,80	21,10
2) scarico da veicolo e vuotatura o accatastamento	13 —	15,05	15,85	16,10	17,15
b) *Uscita dai magazzini*:					
1) insaccatura, pesatura, egalizzazione, legatura e carico su veicolo.	20 —	23,10	24,35	24,75	26,40
2) insaccatura, legatura e carico su veicolo.	17 —	19,65	20,70	21,05	22,45
3) solo carico su veicolo	12 —	13,85	14,60	14,80	15,85
c) *Operazioni negli scali ferroviari*:					
1) trasbordo da carro ferroviario a veicolo sotto carico	11,40	13,20	13,90	14,10	15,05
2) idem con pesatura	14,40	16,65	17,55	17,80	19 —
3) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sotto carico compreso stivaggio nel carro ferroviario	12,40	14,30	15,10	15,30	16,35
4) idem con pesatura.	15,40	17,75	18,75	19 —	20,30
d) *Operazioni alle fosse*:					
1) scarico da veicolo a ciglio fossa, pesatura e vuotatura	—	—	—	—	17 —
2) idem senza pesatura	—	—	—	—	13,05
3) elevazione a ciglio fossa, insaccatura, legatura, pesatura e carico su veicolo	—	—	—	—	46 —
4) idem senza pesatura	—	—	—	—	40,70
5) sola elevazione a ciglio fossa	—	—	—	—	31 —
e) *Operazioni varie*:					
1) travasatura da sacco a sacco	10 —	11,55	12,20	12,35	13,20
2) paleggiatura . . .	5,20	6 —	6,35	6,40	6,85
3) spostamento e maneggio in genere dei sacchi, con accatastamento o vuotatura	6 —	6,95	7,30	7,40	7,90
4) stivaggio e distivaggio sui veicoli. . . .	4 —	4,60	4,87	4,95	5,30
f) *Maggiorazioni varie*:					
1) maggiorazione per accatastamento o vuotatura ad altezza da m. 1,80 a m. 3	4 —	4,60	4,87	4,95	5,30
2) idem per altezza superiore a m. 3	6 —	6,95	7,30	7,40	7,90
3) maggiorazione per percorsi da m. 10 a metri 25	1,80	2,03	2,20	2,26	2,38
4) idem oltre m. 25 .	3,60	4,06	4,40	4,52	4,76
5) per ogni gradino percorso a cominciare dal quarto	0,72	0,83	0,87	0,89	0,95
g) *Quota a carico del conferente per scarico a piede magazzino* . .	3 —	3,45	3,65	3,75	3,95
h) *Scarico a piede molino*	7 —	8,10	8,53	8,63	9,24

Le tariffe previste dai nn. 1 e 2 della lettera *b*) della tabella sopra indicata si applicano anche quando per mancanza di veicolo per il carico il prodotto è trasportato fino al posto di carico, ma non caricato.

Art. 4.

Lavoro serale, notturno e festivo.

Il lavoro che si svolge dalle ore 19 alle ore 21 va compensato con una maggiorazione delle tariffe fissate dal precedente articolo nella misura del 25 %. Il lavoro che si svolge dalle ore 21 alle ore 5 va compensato con una maggiorazione delle dette tariffe nella misura del 60 %.

Il lavoro festivo va compensato con una maggiorazione tariffaria del 50 %. A tale effetto sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti tali dalla legge.

Art. 5.

Maggiorazione per il lavoro sotto pioggia o sotto neve.

Quando il lavoro si svolge sotto pioggia o sotto neve le tariffe fissate dall'art. 3 del presente decreto vanno maggiorate nella misura del 60 %.

Art. 6.

Maggiorazione per sacchi piccoli.

Quando il peso della merce in sacchi non supera i kg. 50, le tariffe fissate nell'art. 3 del presente decreto vanno maggiorate del 40 %.

Art. 7.

Riduzione per ausilio di mezzi meccanici.

Quando le operazioni si svolgono con l'ausilio di impianti meccanici le tariffe suddette vanno ridotte del 25 %.

Art. 8.

Assicurazione, previdenza e gratifica.

Le carovane e cooperative facchini provvederanno direttamente al versamento dei vari contributi assicurativi e previdenziali.

Pertanto, per permettere loro la copertura dei rischi per infortuni, invalidità e vecchiaia, tubercolosi e malattie e per far godere agli operai gli assegni famigliari, le ferie e le gratifiche per festività nazionali e natalizie, che per legge sono a totale carico dei datori di lavoro, le tariffe di cui all'art. 3 vanno maggiorate nella misura del 41 per cento.

In caso di aumento o diminuzione dei suddetti oneri e delle suddette gratifiche, tale maggiorazione dovrà essere modificata in conformità.

Art. 9.

Indennità di attesa o trasferta.

Se il periodo che intercorre tra il momento previsto per l'inizio del lavoro e quello in cui il lavoro stesso ha effettivo inizio è superiore ad un'ora, a ciascun lavoratore è dovuta una indennità nella misura di L. 50, per ogni ora o frazione di ora trascorsa in attesa oltre la prima.

A tale effetto è considerato trascorso in attesa anche il tempo impiegato in viaggio in caso di lavoro fuori del centro abitato e la indennità decorre dopo la prima ora.

Art. 10.

Quota a carico del conferente.

Nelle tariffe di cui alla lettera *a*) della tabella è compresa la quota di compenso per le operazioni relative al trasporto ed al facchinaggio del grano dal veicolo fino a piede magazzino, cui deve provvedere il conferente.

In conseguenza, se il conferente provvede direttamente allo scarico a piede magazzino, la tariffa viene ridotta della quota prevista alla lettera *g*).

Qualora il conferente si avvalga, per le predette operazioni, dell'opera dei facchini — e cioè non preferisca portare direttamente o con mezzi propri il grano fino a piede magazzino — dovrà corrispondere l'importo di cui alla lettera *g*) della tabella, che gli verrà trattenuto dall'ente ammassatore sulla somma spettantegli per il grano conferito.

Art. 11.

Revisione delle tariffe.

Tutte le tariffe fissate nell'art. 3 del presente decreto sono soggette alla revisione in caso di aumenti o di riduzioni generali.

Art. 12.

Attribuzione dei lavori.

Coloro, enti, società o privati che provvedono alle operazioni di facchinaggio contemplate nell'art. 3 del presente decreto dovranno rivolgersi per tali operazioni esclusivamente ai lavoratori liberi esercenti rappresentati dal Sindacato nazionale facchini.

Qualora in una determinata località non esistessero o non fossero tempestivamente disponibili i rappresentati dal Sindacato nazionale facchini, gli enti suddetti sono liberi di assumere altro personale alle stesse condizioni previste nel presente decreto.

Resta fermo il diritto per i predetti enti, società o privati, a servirsi del numero di facchini con rapporto di lavoro fisso e continuativo attualmente alle proprie dipendenze.

Art. 13.

Durata e scadenza.

Le tariffe avranno applicazione a partire dal 10 giugno 1947.

Esse avranno vigore per un anno.

Roma, addì 7 giugno 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

L'Alto Commissario per l'alimentazione
RONCHI

(2385)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1947.

Assegnazione di segretari a Comuni già riuniti in consorzio ora disciolto.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i propri decreti 1° ottobre 1942 e 9 febbraio 1943, relativi all'assegnazione ai Comuni e ai Consorzi di comuni dei segretari dei gradi dal 1° all'8° incluso;

Considerato che, dopo la pubblicazione dei suddetti decreti nei supplementi ordinari alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 7 ottobre 1942 e n. 43 del 22 febbraio 1943, sono stati disciolti alcuni Consorzi di comuni per il servizio di segreteria;

Visti gli articoli 1 sub 176 e 2 della legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

E' approvato il seguente elenco di Comuni già consorziati per il servizio di segreteria, ai quali sono assegnati segretari dei gradi 6°, 7° e 8°:

N. d'ord.	Comune	Provincia	Popolazione
	GRADO 6° — *Segretario di 1ª classe.*		
1	Serra San Quirico	Ancona	5.362
2	Costa Volpino	Bergamo	4.080
3	Stezzano	Id.	4.726
4	Valle Laurina (1)	Bolzano	4.300
5	Ospitaletto (2)	Brescia	4.780
6	Villa Santa Maria	Chieti	4.029
7	Cariati	Cosenza	4.519
8	Spezzano Albanese	Id.	5.381
9	Lequile	Lecce	4.972
10	Nociglia	Id.	6.053
11	San Pietro in Laura	Id.	4.103
12	Biassono	Milano	4.972
13	Settimo Milanese	Id.	4.296
14	Triuggio	Id.	4.913
15	Vaprio d'Adda (1)	Id.	4.972
16	Chignolo Po	Pavia	4.362
17	Tuoro sul Trasimeno	Perugia	4.486
18	Olevano Romano (1)	Roma	6.726
19	Aggius	Sassari	5.465
20	Bonorva	Id.	7.455
21	Ossi	Id.	4.340
22	Pozzo Maggiore	Id.	4.628
23	Albisola Superiore	Savona	4.896
24	Cetona	Siena	4.780
25	Sarteano	Id.	4.706
26	Torre Pellice	Torino	4.926
27	Angera	Varese	4.471
28	Candelo	Vercelli	4.288
29	Crescentino	Id.	5.599
30	Tuscania	Viterbo	5.916
	GRADO 7° — *Segretario di 2ª classe.*		
1	Ozzano Monferrato	Alessandria	2.720
2	Borgo San Martino	Id.	1.689
3	Issime	Valle Aosta	1.122
4	Ponte San Martin	Id.	1.715
5	Ortezzano	Ascoli Piceno	1.318
6	Monte Sampietrangeli	Id.	2.672
7	Torre San Patrizio	Id.	1.655
8	Cortiglione	Asti	1.024
9	Incisa Scapaccino	Id.	2.732
10	Mombercelli	Id.	3.106
11	Mongardino	Id.	1.430
12	Vigliano d'Asti	Id.	1.111
13	Sant'Angelo all'Esca	Avellino	2.105
14	Taurasi	Id.	3.263

(1) A rettifica del decreto Ministeriale 28 dicembre 1946.
(2) A rettifica del decreto Ministeriale 16 febbraio 1947.

N. d'ord.	Comune	Provincia	Popolazione
15	Castello Lavazzo	Belluno	2.313
16	Azzano San Paolo	Bergamo	2.045
17	Chiuduno	Id.	2.941
18	Dossena	Id.	1.091
19	Rogno	Id.	1.563
20	Sedrina	Id.	1.926
21	Sotto il Monte	Id.	1.584
22	Vilminore di Scalve	Id.	2.097
23	Campo Tures (1)	Bolzano	2.777
24	Chienes (1)	Id.	1.416
25	Nalles (1)	Id.	1.124
26	Racines (1)	Id.	2.842
27	Terenti (1)	Id.	1.099
28	Terlano (1)	Id.	2.250
29	Val di Vizze (1)	Id.	1.662
30	Vipiteno (1)	Id.	2.897
31	Castagneto (1)	Brescia	3.558
32	Gesico	Cagliari	1.014
33	Mandas	Id.	2.682
34	Campo di Pietra	Campobasso	2.116
35	Toro	Id.	2.514
36	San Vito sul Ionio	Catanzaro	3.963
37	Cenadi	Id.	1.142
38	Civitaluparella	Chieti	1.582
39	Brivio	Como	2.720
40	San Fermo della Battaglia	Id.	1.172
41	Carolei	Cosenza	3.851
42	Domanico	Id.	1.691
43	San Lorenzo del Vallo	Id.	1.828
44	Terravecchia	Id.	1.470
45	Cappella di Picenardi	Cremona	1.724
46	Cicognolo	Id.	1.118
47	Cingia de' Botti	Id.	2.251
48	Motta Baluffi	Id.	2.094
49	Barolo	Cuneo	1.012
50	Bossolasco	Id.	1.115
51	Castelletto Stura	Id.	1.343
52	Castel Vittorio	Imperia	1.163
53	Olivetta San Michele	Id.	1.070
54	Pigna	Id.	2.386
55	Corsano	Lecce	2.997
56	Surono	Id.	1.564
57	Tiggiano	Id.	1.509
58	Malfa	Messina	1.329
59	Abbiate	Milano	3.580
60	Besate (1)	Id.	1.701
61	Cavacurta	Id.	1.243
62	Guardamiglio	Id.	2.618
63	Macherio	Id.	3.620
64	Maleo	Id.	3.874
65	Morimondo (1)	Id.	1.749
66	Pozzo d'Adda (1)	Id.	1.495
67	San Rocco al Porto	Id.	3.783
68	Sovico	Id.	3.840
69	Vedano al Lambro	Id.	2.646
70	Montecreto	Modena	2.086
71	Riolunato	Id.	1.862
72	Isili	Nuoro	2.719
73	Murallao	Id.	1.375
74	Osini	Id.	1.403
75	Ulassai	Id.	2.344
76	Lardirago	Pávia	2.381
77	Pieve Porto Marone (1)	Id.	3.555
78	San Genesio e Uniti	Id.	2.171
79	San Martino Siccomario	Id.	2.286
80	Sommo	Id.	1.566
81	Lisciano Niccone	Perugia	1.823
82	Monteleone di Spoleto	Id.	1.342
83	Montemaggiore al Metauro	Pesaro	2.255
84	Piagge	Id.	1.236
85	Cortebrugnatella	Piacenza	1.189
86	Aspra	Rieti	1.749
87	Selci	Id.	1.331
88	Stimigliano	Id.	1.517

(1) A rettifica del decreto Ministeriale 28 dicembre 1946.

N. d'ord.	Comune	Provincia	Popolazione
89	Ponzano Romano	Roma	1.249
90	Roiate (1)	Id.	1.133
91	Banari	Sassari	1.396
92	Bortigiadas	Id.	1.788
93	Carceghe	Id.	1.162
94	Cossoine	Id.	1.719
95	Florinas	Id.	2.128
96	Mara	Id.	1.159
97	Martis	Id.	1.100
98	Mores	Id.	3.284
99	Nulvi	Id.	3.912
100	Padria	Id.	2.056
101	Siligo	Id.	1.743
102	Tissi	Id.	1.400
103	Stella	Savona	2.880
104	Anacarano	Teramo	1.991
105	Torano Nuovo	Id.	2.190
106	Angrogna	Torino	1.825
107	Bosconero	Id.	1.481
108	Coassolo Torinese	Id.	2.262
109	Feletto	Id.	1.606
110	Mattie	Id.	1.467
111	Meana di Susa	Id.	1.120
112	Monastero di Lanzo	Id.	1.153
113	Pecetto	Id.	1.889
114	Pino Torinese	Id.	2.150
115	Pragelato	Id.	1.083
116	Sant'Antonino di Susa	Id.	1.926
117	Vaie	Id.	1.233
118	Castronno	Varese	1.759
119	Morazzone	Id.	1.954
120	Taino	Id.	1.985
121	Borgo d'Ale	Vercelli	3.368
122	Moncrivello	Id.	1.964
123	Badia Calavena	Verona	3.350
124	San Mauro di Saline	Id.	1.443
125	Carrè	Vicenza	2.251
126	Chiuppano	Id.	2.174

GRADO 8° — *Segretario di 3ª classe.*

N. d'ord.	Comune	Provincia	Popolazione
1	Giarole	Alessandria	865
2	Treville	Id.	696
3	Liliane	Valle d'Aosta	594
4	Belveglio	Asti	747
5	Brognaturo	Catanzaro	866
6	Spadola	Id.	993
7	Senna Comasco	Como	482
8	Castiglione Falletto	Cuneo	589
9	Montanera	Id.	954
10	Oncino	Id.	714
11	Rittana	Id.	811
12	Somano	Id.	979
13	Airole	Imperia	745
14	Pietrabruna	Id.	954
15	Leni	Messina	903
16	Poggiodomo	Perugia	832
17	Cerignale	Piacenza	921
18	Marcetelli	Rieti	785
19	Roccantica	Id.	970
20	Varco Sabino	Id.	695
21	Filacciano	Roma	644
22	Ittireddu	Sassari	946
23	Semestene	Id.	749
24	Rivalba	Torino	815
25	Sestriere	Id.	716
26	Lozza	Varese	673
27	Benna	Vercelli	668
28	Lamporo	Id.	908
29	Verrone	Id.	351
30	Arlena di Castro	Viterbo	824

(1) A rettifica del decreto Ministeriale 28 dicembre 1946.

Roma, addì 7 giugno 1947

p. *Il Ministro*: COSSU

(2895)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1947.

Apertura di una agenzia di città in Jesi della Cassa di risparmio di Jesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda presentata dalla Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in Jesi, piazza della Repubblica n. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(2840)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1947.

Apertura di un recapito al Lido di Jesolo (Venezia) della Cassa di risparmio di Venezia con funzionamento limitato alle ore pomeridiane per la sola stagione balneare.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Venezia, con sede in Venezia;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Venezia, con sede in Venezia, è autorizzata ad istituire un proprio recapito al Lido di Jesolo (Venezia) con apertura nelle ore pomeridiane e per il solo periodo della stagione balneare (maggio-ottobre).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2839)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1947.

Sostituzione del vice presidente della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933, e 8 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo, in data 17 giugno 1943, con il quale il cav. dott. Alfredo Ercolani è stato nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno;

Considerato che, essendo deceduto il predetto dottor Ercolani, occorre provvedere alla di lui sostituzione nella carica suindicata;

Decreta:

Il dott. Filippo Ascolani fu Alessandro è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno — ente morale con sede in Ascoli Piceno — in sostituzione del cav. dott. Alfredo Ercolami, defunto, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2838)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1947.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, delle relative condizioni generali di polizza e di alcuni tassi di premio relativi ad una tariffa attualmente in vigore, presentate dall'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana e delle relative condizioni generali di polizza nonchè di alcuni tassi di premio relativi ad una tariffa attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti condizioni di polizza e tariffe di assicurazione presentate dall'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma:

1) condizioni generali di polizza relative all'assicurazione mista a premio unico;

2) tariffa mista, a premio unico, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

3) tariffa mista, a premio annuo, per età superiori ai 55 anni, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Art. 2.

Il predetto Istituto è autorizzato ad applicare alle tariffe di cui all'art. 1 i seguenti aumenti:

4 % del premio per la tariffa mista a premio unico;

6 % del premio, con il massimo del 3 per mille sul capitale per la tariffa mista a premio annuo.

Roma, addì 14 giugno 1947

Il Ministro: TOGNI

(2787)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1947.

Autorizzazione alla rappresentanza generale, con sede in Milano, della Società francese di assicurazione « L'Abeille vita » ad elevare il capitale massimo assicurabile senza visita medica con alcune tariffe attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la rappresentanza generale, con sede in Milano, della Società francese « L'Abeille vita » ha chiesto di elevare a L. 150.000 il capitale massimo assicurabile per contratti di assicurazioni sulla vita senza visita medica in base alle tariffe di cui al decreto Ministeriale 13 marzo 1946;

Decreta:

La rappresentanza generale, con sede in Milano, della Società francese di assicurazione « L'Abeille vita » è autorizzata ad elevare a L. 150.000 il capitale massimo assicurabile in base alle tariffe di cui al decreto Ministeriale 13 marzo 1946.

Roma, addì 14 giugno 1947

Il Ministro: TOGNI

(2841)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1947.

Conferma nella carica del sindaco del Monte di credito su pegno di Fiorenzuola D'Arda.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento con il quale il N. H. geometra Massimo Cipelli venne nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Fiorenzuola D'Arda;

Considerato che il N. H. geometra Cipelli è scaduto dalla carica e che occorre procedere alla sua conferma;

Decreta:

Il N. H. geometra Massimo Cipelli è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Fiorenzuola D'Arda per il triennio 1947-1949.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2837)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1947.

Incorporazione nella Banca popolare di Novara della Banca novese agricola cooperativa di Novi Ligure (Alessandria).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le deliberazioni adottate in data 30 marzo 1947 dall'assemblea dei soci della Banca novese agricola cooperativa, società anonima cooperativa, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e concernenti l'anticipato scioglimento e messa in liquidazione della società, la nomina dei liquidatori, e la cessione delle attività e passività alla Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Novara;

Visto il certificato del Tribunale di Alessandria in data 19 maggio 1947, attestante l'avvenuta omologazione delle deliberazioni surrichiamate e la mancanza di opposizioni in ordine alle deliberazioni stesse;

Considerata l'opportunità di agevolare la liquidazione della predetta Banca novese agricola cooperativa;

Decreta:

E' autorizzata ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, la cessione in blocco alla Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Novara, delle attività e delle passività della Banca novese agricola cooperativa, società anonima cooperativa, con sede in Novi Ligure (Alessandria) in liquidazione.

La predetta Banca popolare di Novara è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Novi Ligure (Alessandria).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(2943)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1947.

Valori medi dei titoli quotati in Borsa da tenersi in calcolo ai fini della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio - Varianti ed aggiunte al decreto Ministeriale 28 maggio 1947, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » supplemento ordinario n. 127 del 7 giugno 1947.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 18, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 143, istitutivo d'una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio;

Visto il decreto Ministeriale 28 maggio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario - n. 127 del 7 giugno 1947, che determina i valori medi dei titoli quotati in borsa da tenersi in calcolo ai fini della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio;

Decreta:

Art. 1.

Sono depennati dal decreto Ministeriale 28 maggio 1947, citato nella premessa, i titoli azionari sottoindicati ed i valori medi segnati a fianco di ciascun titolo:

c) *Trasporti*:

Veneta	1.395 —
Rubattino	258 —

h) *Alimentari*:

Monterotondo (Genova)	1.261,67

m) *Diversi*:

La Rinascente (opt)	400 —

Art. 2.

Nel già citato decreto Ministeriale 28 maggio 1947, i valori medi dei titoli azionari sotto elencati sono rettificati nei valori medi specificati a fianco di ciascun titolo:

c) *Trasporti*:

Navigazione Generale Italiana	259,56
Veneta Costruzioni Esercizi Ferrovie Secondarie Padova	1.395 —

h) *Alimentari*:

Romana Zuccheri	1.270,42

Art. 3.

Nel sopra richiamato decreto Ministeriale 28 maggio 1947 sono aggiunti i sottoelencati titoli azionari, ai quali corrispondono i valori medi indicati a fianco di ciascuno di essi:

a) *Finanziari*:

Istituto Italiano di Credito Fondiario.	492,50
Istituto Italiano di Credito Edilizio .	165,50
Finanziaria Toro	2.300 —

Roma, addì 27 giugno 1947

Il Ministro: PELLA

(2981)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Meomartini Giuseppe avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 176 decisioni N. 217-946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 12 del mese di giugno, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dottor Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Meomartini Giuseppe fu Vincenzo, residente in Napoli, via Tasso n. 258, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Meomartini Giuseppe contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 12 giugno 1947

La Commissione

T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2956)

Esito del ricorso presentato da Capponi Elisabetta avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 177 decisioni N. 114-946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 13 del mese di giugno, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dottor Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla signora Capponi Elisabetta di Mario e fu Procaccini Laura, nata a Fabriano il 1° aprile 1896 e residente in Roma, via Cosseria, 1, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

... s'impone l'accoglimento del ricorso per non aver spiegato attività informativa politica.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Capponi Elisabetta e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 13 giugno 1947

La Commissione

T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2957)

Esito del ricorso presentato da Fago Pasquale avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 185 decisioni N. 125-946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 18 del mese di giugno, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dottor Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal signor Fago Pasquale fu Cosimo, nato a Taranto il 29 dicembre 1889, residente in Napoli, via Mattia Preti al Vomero n. 29, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

... e, come tali, non apprezzabili e non efficienti ai fini dell'affermazione dello svolgimento di attività informativa politica nell'interesse del regime fascista.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Fago Pasquale e Ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 18 giugno 1947

La Commissione

T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2958)

Esito del ricorso presentato da Colisi-Rossi Luigi avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI
DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 186 decisioni — N. 215-946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 21 del mese di giugno, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dottor Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal signor Colisi-Rossi Luigi fu Francesco, nato a Pallanza il 16 settembre 1901, residente in Roma, via Aiaccio n. 14, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Colisi-Rossi Luigi contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 21 giugno 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2959)

Esito del ricorso presentato da Drago Carlo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI
DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 187 decisioni — N. 94-946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 23 del mese di giugno, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dottor Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Drago Carlo fu Giuseppe, nato a Fossano il 21 dicembre 1878, residente in Genova, Ronco Scrivia in Sal. Fontanelle, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Pertanto, deve escludersi che avesse spiegato attività informativa . . .

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Drago Carlo e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 23 giugno 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2960)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti Ministeriali del 28 giugno 1947:

Iaschi Francesco, notaio residente nel comune di Pola, è traslocato nel comune di Bolzano;

Fontana Alfonso, notaio residente nel comune di Ortisei, distretto notarile di Bolzano, è traslocato nel comune di Merano, stesso distretto;

Giacomelli Guglielmo, notaio residente nel comune di Argenta, distretto notarile di Ferrara, è traslocato nel comune di Ferrara;

Santoro Luigi, notaio residente a Rivarolo Ligure, frazione del comune di Genova, distretto notarile di Genova, è traslocato nel comune di Palazzolo Acreide, distretto notarile di Siracusa;

Malabotta Manlio, notaio del comune di Montona, distretto notarile di Trieste, autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di Volpago del Montello, distretto notarile di Treviso, è traslocato nel comune di Oderzo, distretto notarile di Treviso;

Filiputti Pietro, notaio residente nel comune di Pola, è traslocato nel comune di Vittorio Veneto, distretto notarile di Treviso;

Udina Pietro, notaio residente nel comune di Sedegliano, distretto notarile di Udine, è traslocato nel comune di Codroipo, stesso distretto.

(2989)

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Capo provvisorio dello Stato del 17 maggio 1947, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoelencati notai, sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Giaimo Enrico, residente nel comune di Enna, distretto notarile di Caltanissetta, il 10 maggio 1947;

Sartori Guido, residente nel comune di Sacile, distretto notarile di Udine, il 17 maggio 1947;

Masia Giovanni Battista, residente nel comune di Ozieri, distretto notarile di Sassari, il 21 maggio 1947;

Boscetti Paolo, residente nel comune di Luino, distretto notarile di Milano, il 23 maggio 1947;

Tozzi Giuseppe, residente nel comune di Napoli, il 30 maggio 1947.

Roma, addì 6 giugno 1947

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

(2990)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Sorbara, San Prospero, Carpi e Soliera (Modena)

Con decreto Ministeriale 25 giugno 1947, è vietata fino a nuova disposizione e sotto qualsiasi forma, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Modena, compresa nei comuni di Sorbara, San Prospero, Carpi e Soliera, delimitata dai seguenti confini:

a nord, strada che dalla località Due Madonne attraversa il fiume Secchia a San Martino, fino a raggiungere Casa Amici;

ad ovest, strada comunale Cortile-Soliera, per il tratto Casa Amici-Corte Zanoli;

a sud, strada comunale Carpi-Bastiglia, per il tratto Corte Zanoli-Sozzigalli, fiume Secchia, Corte Bisognosa;

ad est, strada statale n. 12 (Abetone Brennero), per il tratto Sorbara-il Cristo-San Prospero-Due Madonne.

(2933)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute di deposito di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 96.

In conformità degli articoli 230 del regolamento generale sul Debito pubblico e 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento della ricevuta mod 168-T n. 96, rilasciata dalla Sezione di tesoreria di Genova al signor Zanone Antonio fu Antonio il 17 settembre 1943, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 4 % (1951) per complessive L. 43.000 di capitale nominale, presentati per operazioni.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, si provvederà alla consegna a chi di ragione dei titoli da essa ricevuta rappresentati, senza il ritiro della ricevuta medesima.

Roma, addì 27 maggio 1947

Il direttore generale: CONTI

(2488)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 97.

In conformità degli articoli 230 del regolamento generale sul Debito pubblico e 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 168-T n. 10, rilasciata dalla Sezione di tesoreria provinciale di Terni al signor Falcione Mario fu Nicola l'11 agosto 1943, per il deposito di un buono del Tesoro novennale 4 % (1951) di L. 500 di capitale nominale, presentato per operazione di conversione in buono 5 % (1951).

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, si provvederà alla consegna a chi di ragione del titolo da essa ricevuta rappresentato, senza il ritiro della ricevuta medesima.

Roma, addì 27 maggio 1947

Il direttore generale: CONTI

(2490)

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 73.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1950), serie 20ª, n. 424, di L. 3.000.000 di capitale nominale; serie 22ª, n. 407, di L. 200.000; serie 25ª, n. 361, di L. 200.000, tutti intestati a Bottero Paolo di Biagio, domiciliato a Castelrocchero (Asti), vincolati col pagamento degli interessi in Asti.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 22 febbraio 1947

Il direttore generale: CONTI

(1086)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 75.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1949) serie *A*, n. 9792, di L. 1000 di capitale nominale; n. 9793 di L. 1000; serie *E*, n. 332 di L. 5000; (1944) serie speciale, n. 1475, di L. 2000, intestati a Diotti Filippo fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Di Santo Francesca ved. Diotti; serie *A*, n. 9794, di L 1000; serie *E*, n. 333, di L. 5000; (1944) serie speciale, n. 1476 di L. 200, intestati a Diotti Giuseppe fu Luigi, minore, ecc., come sopra; serie *B*, n. 165, di L. 5000, intestato a Diotti Filippo e Giuseppe fu Luigi, minori, ecc., come sopra, col pagamento degli interessi in Frosinone.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 22 febbraio 1947

Il direttore generale: CONTI

(1087)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ruoli di anzianità del personale del Genio civile del Ministero dei lavori pubblici, approvati con decreto Ministeriale 15 marzo 1947.

Giusta l'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1933, n. 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale del Genio civile del Ministero dei lavori pubblici, approvati con decreto Ministeriale 15 marzo 1947.

Gli eventuali reclami per rettifica di anzianità dovranno essere prodotti al Ministero suddetto nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente avviso.

(2962)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Elenco degli autoveicoli già requisiti dalle Autorità Alleate e restituiti all'Ispettorato compartimentale M.C.T.C. di Ancona per i quali non è stato ritrovato il proprietario.

1. Autovettura Fiat 508 - telaio n. 207322 - motore n. 206804 - numero di guerra 5667240.
2. Autovettura Fiat 521 C. - telaio n. 206614 - motore numero 112537 - numero di guerra W. D. 5667439.
3. Motociclo Guzzi 250 - telaio n. 4 PE 8389 - motore M 6159.
4. Motociclo Guzzi 500 - telaio n. 5434 - motore n. 31688.

(2974)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.